TESTO UNICO LA FINANZA LOCALE

Art. 189

Sale pubbliche per balli, bigliardi ed altri giuochi leciti

Per le sale pubbliche per balli, per bigliardi e per altri giuochi leciti l'imposta e' applicata con aliquota non inferiore al sei e non superiore al dieci per cento del valore locativo delle sale medesime.

Versione in vigore dal 1 ottobre 1931, non più in vigore dal 6 aprile 1945 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico la finanza locale
Estremi	Regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 16 settembre 1931

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-la-finanza-locale/art-189-sale-pubbliche-per-balli-bigliardi-ed-altri-giuochi-leciti/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it